

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI Cardif Azionario B

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi

La Società ha istituito il seguente Fondo Interno, denominato "Cardif Azionario B" del quale gestisce il portafoglio di valori mobiliari e/o O.I.C.R. in esso contenuti.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di offrire ai sottoscrittori un investimento in valori mobiliari e/o O.I.C.R. adeguatamente diversificati e selezionati, al fine di incrementare nel tempo, attraverso la gestione del portafoglio, il valore delle somme conferite.

Il patrimonio del Fondo è, infatti, soggetto alle fluttuazioni dei mercati di Borsa nonché ai rischi inerenti all'investimento in valori mobiliari: la realizzazione degli obiettivi del Fondo non può quindi essere garantita.

Art. 3 - Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma nel rispetto dei limiti previsti dall'Art. 4 del presente Regolamento.

La Società attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo, diversificando tra i settori economici e geografici che offrono a termine le migliori prospettive di crescita.

La Società investirà, comunque, il patrimonio del Fondo nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e attuazioni, dalla Circolare ISVAP n. 474 D del 21/02/02 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, la Società si riserva la facoltà di investire in O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Gli investimenti denominati in valuta estera presentano rischi di cambio e pertanto potranno essere utilizzate tecniche di copertura ed ogni operazione destinata alla buona gestione dei medesimi, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 a condizione di non alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

Gli impegni della Società coincideranno con le riserve matematiche relative al contratto collegato al Fondo, le cui prestazioni sono espresse attraverso il valore delle quote del Fondo stesso.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondi Cardif Azionario B

La Società investe i capitali conferiti al Fondo fra i vari O.I.C.R. previsti dal presente Regolamento dove quelli di natura azionaria rappresentano almeno il 70%, quelli di natura obbligazionaria al più il 30% e quelli di natura

monetaria al più il 20% dell'intero portafoglio.

Il Fondo, che si rivolge a chi ha una propensione al rischio alta, attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo.

La Compagnia individua un parametro oggettivo (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo, al lordo delle spese di cui all'Art. 6. Tale benchmark è composto come segue:

Eurostoxx 50 (SX5E Index)	68%
Standard & Poor's 500 (SPX Index)	15%
MSCI Emerging Markets (MXEF Index)	7%
Capitalized EONIA (OISEONIA Index)	10%

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono il benchmark:

- Eurostoxx 50 è un indice del mercato azionario che comprende 50 grandi aziende (blue-chip) europee che operano all'interno delle nazioni della zona euro;
- Standard & Poor's 500 è un indice elaborato da Standard & Poor's Co costruito prendendo in considerazione 500 titoli rappresentativi dei principali settori economici dell'economia americana e quotati al New York Stock Exchange (NYSE);
- MSCI Emerging Markets è un indice di capitalizzazione di mercato regolamentato libero, progettato per misurare le prestazioni del mercato azionario nei mercati emergenti globali;
- Capitalized EONIA è la media ponderata dei tassi overnight comunicati alla BCE da un campione di banche operanti nell'area dell'euro. È un rappresentativo della media dei tassi overnight di finanziamento applicati dalle principali Banche Europee e comunicati quotidianamente alla Banca Centrale Europea (BCE).

Art. 5 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

I proventi derivanti dalla gestione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi agli investimenti e disinvestimenti e delle spese di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, non sono distribuiti al partecipante, ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si configura quindi come Fondo di accumulazione.

I crediti di imposta maturati nel Fondo Interno vengono trattenuti dalla Società.

Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il Fondo abbia fatto investimenti sono riconosciute al Fondo stesso.

Il valore corrente delle quote del Fondo è determinato da parte della Società ogni martedì dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, calcolato in base al valore di mercato delle attività disponibile il giorno precedente e al netto delle spese di cui all'Art. 8 del Regolamento, per il numero delle

quote riferite allo stesso. In caso di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali, il prezzo è quello dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

Nel caso in cui un evento di turbativa di mercato o una decisione degli organi di Borsa dovesse comportare l'assenza della quotazione di un valore mobiliare, la Società utilizzerà il valore di presunto realizzo ai fini del calcolo del valore della quota.

Nel caso di utilizzo di attività non quotate, oppure di quelle la cui quotazione non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, ai fini del calcolo la Società utilizzerà un valore desunto dalla quotazione di Borsa di attività quotate aventi caratteristiche analoghe o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, la Società effettuerà una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Il valore di mercato dei contratti derivati viene determinato facendo riferimento alle rispettive quotazioni e, in loro mancanza, sulla base di una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Tra le attività in cui può investire il Fondo Interno sono previsti i depositi bancari, valutati al loro importo nominale, ed eventuali crediti, che sono valutati al loro valore nominale ricondotto, ove necessario, al presunto valore di realizzo.

Ai fini delle chiusure contabili possono venire effettuate ulteriori valorizzazioni sulla base dell'ultimo valore di Borsa disponibile a fine mese.

Il valore delle quote di ciascun Fondo è pubblicato non oltre due giorni lavorativi successivi la data di valorizzazione periodica sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

Art. 6 - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono previsti a carico di ciascun Fondo:

- a) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- b) una spesa di amministrazione delle attività del Fondo, trattenuta dal Fondo con ricorrenza settimanale e pari allo 1% annuale. Tale spesa, in misura annuale del valore della quota del contratto che investe nel Fondo, è calcolata col metodo pro-rata in base ai giorni effettivi di competenza e viene prelevata secondo le scadenze di cui all'Art. 5 del Regolamento del Fondo Interno;
- c) spese per l'attività di revisione svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- d) una commissione di gestione massima del 2% annuo prevista dagli O.I.C.R. nei quali investe ciascun Fondo Interno. Tali spese, che gravano indirettamente sul valore unitario della quota del Fondo Interno, sono trattenute direttamente dalla società che gestisce l'O.I.C.R. stesso. Qualora le condizioni economiche di

mercato varino sensibilmente, la Società comunicherà al Contraente tale variazione concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Si precisa che ogniqualvolta il patrimonio del Fondo venga investito in OICR promossi, istituiti o gestiti, da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, sul Fondo acquirente non graveranno spese o diritti di qualsiasi natura relativi sia alla sottoscrizione che al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Compagnia non addebita alcuna commissione per la gestione finanziaria, né sulla parte del Fondo relativa agli OICR collegati, né sulle altre parti.

Art. 7 - Modifiche regolamentari del Fondo

Il Regolamento del Fondo Interno potrà subire delle modifiche a seguito di variazioni della normativa, primaria e secondaria o di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

La Società si riserva la facoltà di fusione con altri Fondi della Compagnia in tutti quei casi in cui sia funzionale alla tutela dei sottoscrittori, in relazione alle esigenze di economicità o alle dinamiche di mercato. La fusione avverrà tra Fondi aventi scopo e caratteristiche simili e senza alcun effetto penalizzante.

Tutte le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Art. 8 - Revisione contabile

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 la quale deve accertare la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto annuale della gestione del Fondo alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.